

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

PARTE TERZA

Capitolo 3

OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti

1.1. Banche abilitate all'emissione senza comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

L'emissione di obbligazioni garantite è consentita alle banche facenti parte di gruppi bancari aventi, al momento dell'emissione, i seguenti requisiti:

- fondi propri non inferiori a 250 milioni di euro; e
- un *total capital ratio* a livello consolidato non inferiore al 9%.

I requisiti devono essere posseduti, al momento della cessione, anche dalle banche cedenti, se diverse dalle banche emittenti e non appartenenti allo stesso gruppo bancario. Nel caso di banche non appartenenti a un gruppo bancario, i requisiti sono riferiti, rispettivamente, ai fondi propri e al coefficiente patrimoniale complessivo individuali.

Il requisito riferito ai fondi propri non si applica alle banche appartenenti a un sistema di tutela istituzionale riconosciuto ai sensi della Parte Seconda, Cap. 3, Sez. II, purché la cessione avvenga esclusivamente a garanzia di obbligazioni emesse da una banca che aderisce al medesimo sistema e rispetta tutti i requisiti di emissione su base consolidata o individuale. In tal caso, la banca emittente e le banche cedenti, con il supporto delle strutture del sistema di tutela istituzionale, pongono in essere gli accorgimenti necessari a svolgere i controlli di cui al par. 5. In caso di gravi o ripetute violazioni della normativa, la Banca d'Italia può sospendere o vietare la cessione di attivi idonei tra banche appartenenti al sistema di tutela istituzionale.

1.2. Emissione di obbligazioni bancarie garantite con comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le banche che non rispettano i requisiti di cui al paragrafo 1.1 possono avviare programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite previa comunicazione alla Banca d'Italia che dia evidenza dei seguenti elementi:

- gli obiettivi perseguiti attraverso l'emissione, i rischi connessi e l'impatto sugli equilibri economico-patrimoniali della banca attuali e prospettici;
- l'adeguatezza delle policy, dei meccanismi di gestione dei rischi e delle procedure organizzative e di controllo volte ad assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento del programma di emissione anche in caso di insolvenza o risoluzione, in specie con riferimento al rispetto dei requisiti organizzativi e dei presidi previsti dal paragrafo 5;
- l'adeguatezza delle competenze professionali in materia di obbligazioni garantite sviluppate dal personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli sul programma;
- il rispetto dei limiti alla cessione degli attivi idonei di cui al paragrafo 2;
- la conformità alle disposizioni riguardanti la composizione del patrimonio separato e il rapporto minimo di collateralizzazione previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 3 – Obbligazioni bancarie garantite

Sezione II – Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite

La comunicazione è corredata da una relazione della funzione di *compliance* che attesta la sussistenza dei requisiti.

Il programma di emissione può essere sottoposto all'approvazione degli organi competenti decorsi 60 giorni dalla comunicazione completa senza che la Banca d'Italia abbia avviato d'ufficio un procedimento amministrativo diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti. Il procedimento termina entro 60 giorni dall'avvio e può concludersi con il divieto di dare attuazione al programma. In seguito all'approvazione degli organi competenti la banca può eseguire la prima emissione a valere sul programma.

La Banca d'Italia può chiedere ulteriori dati, informazioni e documenti o disporre accessi *in loco* per integrare e verificare le informazioni del programma.

La Banca d'Italia può in ogni momento inibire l'attuazione del programma attraverso l'ulteriore emissione di obbligazioni garantite (anche a valere sulla parte del patrimonio separato eventualmente ancora disponibile) se vengono meno i requisiti. Resta fermo, inoltre, quanto previsto dal TUB e dalla presente Circolare (1) in materia di poteri della Banca d'Italia di interventi correttivi e intervento precoce, ivi compreso il potere di vietare operazioni o restringere attività per finalità di contenimento o riduzione dei rischi.

L'emittente comunica alla Banca d'Italia eventuali progetti di modifica al programma di emissione che hanno un impatto sul rispetto dei requisiti previsti per le operazioni di specie ovvero incidono sul profilo di rischio dei titoli o sugli equilibri tecnici aziendali. La banca può procedere alla prima emissione a valere sul programma solo dopo che sono decorsi 60 giorni dalla comunicazione alla Banca d'Italia senza che la Banca d'Italia abbia avviato un procedimento amministrativo diretto ad accertare se, in relazione alle modifiche prospettate, sussistono i requisiti stabiliti dal presente paragrafo. Il procedimento termina entro 60 giorni dall'avvio e può concludersi con il divieto di dare attuazione alle modifiche. In seguito all'approvazione degli organi competenti la banca può dare corso alla modifica.

La banca emittente notifica alla Banca d'Italia l'avvenuta esecuzione delle emissioni a valere sul programma di emissione all'inizio del trimestre di ciascun anno solare, specificando il valore nominale, la scadenza e le altre caratteristiche finanziarie dei titoli emessi.

[omissis]

(1) Cfr., in particolare, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 (*Processo di controllo prudenziale*), Sezione III, parr. 4 (*Gli interventi correttivi*) e 5 (*Le misure di intervento precoce*).